

Capitolato Speciale d'Appalto

Gara 22/2016

Procedura negoziata - in un lotto solo – senza pubblicazione di bando, tramite piattaforma di e-procurement (sintel) con unico operatore economico - per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione urgente per la sede di Via Carchidio di Scuole civiche di Milano F.d.P. – Dipartimento Civica Scuola di Lingue Altiero Spinelli

CIG

CIG 6764001633

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

PRIMA PREMESSA	2
SECONDA PREMESSA	2
Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2) VALORE DELL'APPALTO E CATEGORIE	5
Art. 3) CONOSCENZA PIENA E ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI	6
Art. 4) ESECUZIONE DEI LAVORI	7
Art. 5) CATEGORIE E SUBAPPALTO	7
Art. 6) OBBLIGHI/DOVERI DELL'AGGIUDICATARIO TURNI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI , Personale)	11
Art. 7) DIREZIONE LAVORI	12
Art. 8) ECCEZIONI DELL'APPALTATORE	13
Art. 9) TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE	13
Art. 10) CAUZIONE DEFINITIVA (art 93 comma 2 e 3 e art. 103 D.Lgs. 50/2016 NCCP)	14
Art. 11) VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA	16
Art. 12) CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE	16
Art. 13) SUBAPPALTO	16
Art. 14) CESSIONE DEL CONTRATTO	19
Art. 15) RESPONSABILITA'	19
Art. 16) PENALI:	20
Art. 17) PERSONALE	20
Art. 18) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE - Condizioni per la manodopera	21
Art. 19) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – DUVRI/POS	22
Art. 20) ASSICURAZIONE	23
Art. 21) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	25
Art. 22) VERIFICHE DEI LAVORI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	26
Art. 23) VIGILANZA E CONTROLLI	28
Art. 24) ESECUZIONE IN DANNO	29
Art. 25) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA:	29
Art. 26) RECESSO	30
Art. 27) FORO COMPETENTE	30
Art. 28) RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	30
Art. 29) STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE-	30
Art. 30) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	31

PRIMA PREMESSA

Fondazione Milano stipulerà il contratto con l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 1401 e seguenti codice civile, riservandosi la facoltà di nominare successivamente il Comune di Milano come l'Ente che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso ⁽¹⁾. Infatti il Comune di Milano ha la proprietà dell'immobile oggetto dei lavori.

In difetto della suddetta nomina, Fondazione Milano conserverà la titolarità del contratto come stazione appaltante a tutti gli effetti.

SECONDA PREMESSA

Il presente documento, unitamente al computo metrico, al Documento POS (dedicato dell'operatore economico) costituisce il Capitolato Speciale d'appalto (CSA).

Elenco dei documenti allegati:

Allegato A Computo metrico estimativo

(1) c.c. art. 1401. Riserva di nomina del contraente.

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente [c.c. 1402] la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso [c.c. 1404; c.p.c. 583].

c.c. art. 1402. Termine e modalità della dichiarazione di nomina.

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto [c.c. 1401, 1403], se le parti non hanno stabilito un termine diverso.

La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione [c.c. 1399] della persona nominata o se non esiste una procura [c.c. 1387] anteriore al contratto [c.c. 1405].

c.c. art. 1403. Forme e pubblicità.

La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge [c.c. 1350, n. 2, 1392, 1399, 1402, 2806].

Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità [c.c. 2643], deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.

c.c. art. 1404. Effetti della dichiarazione di nomina.

Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato [c.c. 1399, 1401, 1405].

c.c. art. 1405. Effetti della mancata dichiarazione di nomina.

Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari [c.c. 1402, 1404, 1762].

Allegato B Progetto antisfondellamento – relazione tecnica ed elementi

Allegato C: altre indicazioni

Le premesse fanno parte integrante del presente Capitolato.

Art. 1) OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della procedura d'appalto sono i lavori urgenti di manutenzione straordinaria e di opere strutturali dello stabile in Via Carchidio 2 Milano specificati in seguito, necessari per l'adeguamento normativo ed alla messa in sicurezza dal punto di vista strutturale dell'edificio. Il suddetto oggetto complessivo della procedura è affidato in un unico lotto che comprende tipologie di lavori rientranti nella categoria di qualificazione OG1 ⁽²⁾ dell'allegato "A" del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento del D.Lgs. 12-aprile-2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (artt. 61 e 107 comma 1 che rinviano all'Allegato A al D.P.R. 5-10-2010 n. 207 –(vigente transitoriamente ex art.217 lettera u) del D.Lgs. 50/2016, in breve NCCP = Nuovo Codice Contratti Pubblici))

L'aggiudicazione del presente appalto è effettuata col criterio del **massimo ribasso art. 95 comma 4 lett.a) NCCP.**

DESCRIZIONE SOMMARIA:

Il progetto, appositamente redatto e costituito dagli elaborati elencati in calce al presente capitolato speciale, forma parte integrante del contratto e prevede l'esecuzione delle opere riassunte in appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla DL ed eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 NCCP.

Le opere che formano oggetto dell'appalto sono descritte qui di seguito e nel computo metrico allegato:

1. Adeguamento normativo dei parapetti delle scale interne e delle scale di emergenza. I lavori comprendono il rialzo, il rinforzo e la verniciatura, previo trattamento specifico, dei parapetti e dei passamano esistenti.
2. Adeguamento ai fini della sicurezza dei plafoni a rischio sfondellamento. Le opere comprendono il

⁽²⁾ *OG 1: Edifici civili e industriali*

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC fondazionemilano@pec.it
www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -

posizionamento di specifica rete antisfondellamenti e di controsoffitti, come da specifico progetto.

3. Adeguamento alle norme di prevenzione incendi che prevede lo spostamento del gruppo di pressurizzazione. Il lavoro prevede l'adeguamento del ripostiglio al piano seminterrato posto a fianco della sala polifunzionale che verrà diviso con una parete REI 120 munito di porta di larghezza min. 1,00m. Il nuovo locale di pressurizzazione avente uscita diretta verso l'esterno sarà munito di una scaletta in ferro a norma dei VV.F., contropareti e controsoffitto REI 120, nuovo serramento apribile dall'esterno. Sarà necessario chiudere la porta esistente che collega l'attuale ripostiglio alla sala polifunzionale, compresa intonacatura, verniciatura e riposizionamento delle prese elettriche posizionate nel ripostiglio. Nel lavoro sarà compreso anche lo spostamento del gruppo di pressurizzazione e l'adeguamento delle tubature idrauliche necessarie.
4. La cucitura delle lesioni presenti sulla muratura portante mediante barre in materiale composito.
5. La sistemazione della pavimentazione del corridoio ai piani rialzato e primo in corrispondenza dell'uscita di emergenza che attualmente si presenta inclinato. Il lavoro comprende la rimozione di pavimentazione e zoccolini in marmo, accatastamento del materiale in ambito di cantiere, stesura di massetto con rete elettrosaldata e sottofondo per riportare in piano la porzione di pavimento attualmente inclinata. Riposizionamento del pavimento e zoccolini.
6. Rimozione e risanamento di tubature acque nere, bianche e pluviali ammalorati, coibentazione di tubature al piano seminterrato. Il lavoro prevede la demolizione di parti di murature per poter sostituire la tubazione rotta ed il ripristino della muratura, intonacatura e tinteggiatura finale.
7. Sistemazione delle guaine di copertura in prossimità delle lacerazioni presenti che causano le infiltrazioni interne. Il lavoro comprenderà la realizzazione di un parapetto anticaduta in ferro ed il risanamento dei plafoni danneggiati dalle infiltrazioni.
8. Verniciatura del pavimento della ex-torneria a mezzo di resine epossidiche ed adeguamento delle mensole di appoggio delle americane.
9. Sistemazione delle mattonelle di porfido del cortile d'accesso all'edificio.
10. Aerazione dei locali tecnici contenenti gli armadi rack tramite ventola per l'aerazione forzata posizionata sul serramento.
11. Sostituzione dei fari esterni con luci esterne a led con sensore crepuscolare per l'illuminazione notturna della facciata e delle bandiere. (DPR 121 del 7 aprile 2000, "Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici")

Sono compresi nell'appalto tutte le opere provvisorie necessarie ad effettuare i lavori in completa sicurezza, le opere di assistenza agli impianti idraulici, elettrici ed alle opere da fabbro e serramentista. Lo smontaggio e successivo rimontaggio delle porte Rei o di serramenti e quant'altro necessario al corretto svolgimento dei lavori.

Art. 2) VALORE DELL'APPALTO E CATEGORIE

IMPORTO DELL'OPERA

L'importo a base d'asta dei lavori ed oneri compresi nel presente appalto è definito come segue:

- 1) Importo dei lavori edili di adeguamento **Euro 175.000,00** (oltre iva) (centosettanta cinquemila/00)
(Categoria OG1) **importo soggetto a ribasso**
- 2) importo dei lavori inerenti gli impianti elettrici - **Euro 15.000,00** (oltre iva) (quindicimila/00)
(Categorie OS30-OS7) **importo soggetto a ribasso**

Totale importo lavori di adeguamento **Euro 190.000,00** (oltre iva) (centonovantamila/00) oltre oneri di sicurezza non compresi in stima **Euro 3.800,00** (oltre iva) (tremilaottocento/00) **non soggetto a ribasso**

I lavori del seguente appalto saranno valutati a corpo come definito dall'art. 3 comma 1 lettera dddd D.Lgs. 50/2016 NCCP.

Le condizioni e le modalità delle opere richieste sono quelle indicate nel presente capitolato, nei suoi allegati e nell'offerta presentata.

L'offerta economica si intende vincolante per un periodo di 180 giorni dal ricevimento della stessa.

L'importo dell'appalto così come il prezzo depurato del ribasso d'asta è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisorie e ponteggi, gli oneri della sicurezza ex D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, lo smaltimento dei materiali di scarto e di risulta e anche per quanto debba in buona fede ritenersi incluso nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ancorché non dettagliatamente specificato ed illustrato, spese generali, utili.

L'Appaltatore dovrà provvedere a suo onere e cura tutti gli attrezzi e le dotazioni personali nonché i mezzi provvisori o di trasporto comunque necessari o utili per il lavoro.

Eventuali varianti in corso d'opera per opere ulteriori non previste e non incluse, neppure

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC fondazionemilano@pec.it
www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -

implicitamente, nel presente Capitolato dovranno essere autorizzate preventivamente e dovranno essere fatte oggetto di offerta da parte dell'Appaltatore che la Committente si riserva di accettare.

In riferimento alle opere da eseguire in più o in meno, l'eventuale incremento o diminuzione del costo per la sicurezza e salute del cantiere sarà determinato dal Coordinatore per l'esecuzione, secondo il D.lgs 81/2008.

In tutti i casi in difetto di specifica dettagliata descrizione di Capitolato o di incompleta descrizione derivante dall'elaborato di progetto circa tutti i componenti, forniture, lavorazioni, prestazioni che fanno parte integrante della realizzazione di ogni singola opera, varrà il giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori per definire l'insieme delle operazioni e prestazioni che sono incluse e compensate nei prezzi e quelle da escludersi.

Art. 3) CONOSCENZA PIENA E ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI

Prima della formulazione dell'offerta il Concorrente ha l'onere di controllare le voci riportate nella Perizia di spesa e nel presente Capitolato, nella parte relativa all' " Elenco delle attività e dei lavori".

Per il fatto stesso di presentare l'offerta, il Concorrente riconosce di aver preso conoscenza dei documenti di gara, di averli verificati, di concordare con i risultati.

In particolare si riconosce i punti di intervento come corretti e perfettamente eseguibili e assume piena e totale responsabilità sia del progetto, sia dell'esecuzione dell'intera opera in tutte le sue parti.

Il Concorrente nel presentare l'offerta e nell'accettare i lavori dichiara di:

- a) aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accettato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano
- b) aver valutato nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul tipo e qualità e costo dei materiali quanto sul tipo e costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.

L'appaltatore aggiudicatario non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o di elementi non valutati o non considerati, tranne che si tratti di nuovi elementi impreveduti i quali si configurino come cause sopravvenute di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o che si riferiscano a condizioni comunque soggette a revisione per legge o contratto.

Con la presentazione dell'offerta e l'accettazione dei lavori l'Appaltatore riconosce - assumendosi la responsabilità - di essere in grado e di avere la competenza e le risorse ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi, secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi di restauro.

Art. 4) ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi, secondo il programma dei lavori (crono programma) approvato dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente le opere di cui sopra complete e finite in ogni loro particolare, l'Appaltatore dovrà, inoltre, riconsegnare i locali liberi da qualsiasi attrezzatura, ponteggio o materiali di scarto delle lavorazioni.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

Art. 5) CATEGORIE E SUBAPPALTO

La certificazione **Soa è obbligatoria** poiché l'importo a base d'asta dei lavori è superiore alla soglia di 150 mila euro prevista dall'art. 84 comma 1 D.Lgs. 50/2016 NCCP; il concorrente che comprovi di non soggetto a Soa (per esempio società estere) avrà facoltà di dimostrare i requisiti di capacità economica e finanziaria presentando autocertificazioni; per il concorrente obbligato SOA basterà presentare la certificazione dalla quale si evince il possesso dei requisiti economici e finanziari richiesti e che costituisce condizione sufficiente a tale scopo; in tal caso sarà valida la qualificazione SOA per le seguenti categorie e classi:

CATEGORIA SOA	IMPORTO	% SUL TOTALE	
OG1 ⁽³⁾	€ 175.000,00	92,11%	PREVALENTE
OS30	€ 15.000,00	7,89%	SCORPORABILE
TOTALE LAVORI	€ 190.000,00		
TOTALE O.S.	€ 3.800,00		ONERI DELLA SICUREZZA

(3) OG1: Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC fondazionemilano@pec.it
www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -

L'affidatario dell'appalto può subappaltare le suddette categorie nella misura previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 NCCP (⁴).

(⁴) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – NCCP - Art. 105 Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Fatto- salvo quanto previsto dal comma 5 [**lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica**], **l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.** (ne)Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100,000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC fondazionemilano@pec.it
www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 [lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica], e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 (soglie comunitarie) e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC fondazionemilano@pec.it
www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -

I lavori, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. n. 37 del 22/01/2008 (installazione impianti all'interno degli edifici), possono essere affidati solo ad impresa in possesso dei predetti requisiti o sia riunita o dichiarare il subappalto ad impresa che ne sia in possesso; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 6) OBBLIGHI/DOVERI DELL'AGGIUDICATARIO TURNI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI , Personale)

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti ulteriori oneri ed obblighi, compresi nell'importo contrattuale:

1. L'imprenditore dovrà assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo sui luoghi di lavoro persona giuridicamente e professionalmente idonea;
2. Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà segnalare o consegnare:
 - a. il recapito telefonico e indirizzo e-mail al quale potranno essere inoltrate le eventuali comunicazioni;
 - b. l'elenco nominativi degli addetti che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori e i

motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100,000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. *L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.*

20. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.*

21. *E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.*

22. *Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.*

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC fondazionemilano@pec.it
www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -

- rispettivi documenti: fotocopia della carta di identità e/o permesso di soggiorno e fotocopia del libro matricola in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice; di ogni variazione in merito dovrà essere data preventiva comunicazione scritta al Responsabile della Direzione Lavori;
- c. documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali – assicurativi ed infortunistici nel rispetto delle norme vigenti: deve essere presentata prima dell'inizio di qualsiasi lavoro e comunque entro 30 gg dalla firma del contratto;
 - d. a richiesta l'appaltatore dovrà trasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. Il Responsabile della Direzione Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
 - e. Piano Operativo di Sicurezza, con i suoi contenuti minimi;
3. La Fondazione Milano® si intende sempre sollevata dall'aggiudicataria da qualsiasi responsabilità verso i dipendenti dell'appaltatore medesimo, nonché verso i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che possa verificarsi, sul luogo o per causa delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme di Capitolato quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell'appaltatore, e dei loro dipendenti.
4. le opere provvisoriale e le attrezzature usate in cantiere dovranno essere appropriate per il mantenimento delle condizioni termo-idrometriche/ambientali adeguate.

Art. 7) DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei lavori incaricato (art 101 commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016 NCCP) dalla stazione appaltante potrà farsi rappresentare in cantiere a far sorvegliare i lavori da uno o più assistenti da designarsi, specie per il controllo all'esecuzione di prestazioni specialistiche, a cui l'impresa sarà tenuta a far carico, in assenza della direzione dei lavori, per ogni incombenza relativa alla direzione dei lavori stessa.

Egli avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che egli ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettose esecuzioni da parte dell'impresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'impresa intendesse loro affidare.

Egli fornirà all'impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta dell'impresa stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che potessero ulteriormente

occorrere per il buon andamento dei lavori, per cui nell'eventualità di qualsiasi indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla direzione dei lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

Art. 8) ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Responsabile della Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà inoltrare le proprie eccezioni o riserve a pena di decadenza nei modi prescritti dal Regol. DPR 207/2010 art. 190 e seg. e dagli artt. 107 e 205 NCCP D.Lgs. 50/2016.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali contestazioni tardive si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 9) TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE

Le opere in appalto verranno consegnate dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, con redazione di apposito verbale, entro 10 giorni dall'avvenuta stipula del contratto, a seguito di preavviso dato dal DL, non inferiore a 48 ore.

I lavori dovranno avere inizio entro e non oltre il periodo **8 agosto 2016**

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori è **31 agosto 2016** prima dell'inizio accademico dell'anno accademico 2016/2017.

I giorni potranno essere consecutivi dalla data di consegna del certificato di inizio lavori il tutto salvo un termine più breve concordato in sede di aggiudicazione, come da cronoprogramma presentato dall'offerente, che dovrà comunque essere vagliato dal Direttore Lavori unitamente ai referenti del dipartimento di Lingue. Inoltre si dovrà riservare urgenza assoluta ai lavori sulle aule e i lavori rumorosi e interni al dipartimento con massima priorità al terzo piano. Possono essere eseguiti successivamente le lavorazioni esterne sulle terrazze.

Il calcolo del tempo contrattuale tiene conto del normale andamento stagionale sfavorevole valutato in

10 gg, per cui le eventuali sospensioni dei lavori, ordinate dalla DL ai sensi dell'articolo 107 del NCCP D.Lgs. 50/2016, contenute nel periodo citato non produrranno alcuno spostamento del termine ultimo fissato per l'ultimazione dei lavori ne costituiranno motivo per la concessione di proroghe.

L'ultimazione dei lavori, deve essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al DL, il quale procede subito alle necessarie contestazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori per qualsiasi causa o ragione non imputabile alla stazione appaltante non siano ultimati nel tempo preventivato.

Art. 10) CAUZIONE DEFINITIVA (art 93 comma 2 e 3 e art. 103 D.Lgs. 50/2016 NCCP)

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo pari al **dieci per cento** dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al dieci per cento; inoltre ove il ribasso sia superiore al venti per cento, la garanzia fideiussoria è ulteriormente aumentata di i due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento secondo quanto disposto dal NCCP D.Lgs. 50/2016 art. 103. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile (Scadenza dell'obbligazione principale) e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58

Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate al "Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione".

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fidejussioni e le polizze relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La garanzia fidejussoria in questione è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori a seguito della presentazione del certificato di collaudo in corso d'opera agli effetti dell'art. 103 comma 5 del NCCP D.Lgs. 50/2016, nel limite massimo del ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto disposto dal NCCP D.Lgs. 50/2016. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le modalità di svincolo saranno definite dal Responsabile Facility Management cui è demandata la gestione del contratto.

Si applica l'art. 103 comma 7 del NCCP D.Lgs. 50/2016 e l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo:

- è ridotto del **50 per cento** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- Nei contratti relativi lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 per cento**, anche **cumulabile** con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e

audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

- o del **20 per cento** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **20 per cento**, anche **cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **15 per cento** per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Art. 11) VARIAZIONE IN CORSO D'OPERA

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il Progettista ed il Direttore dei Lavori, secondo quanto disciplinato dall'art. 106 NCCP D.Lgs. 50/2016.

Art. 12) CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

Fondazione Milano® si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione dei lavori per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano® almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Art. 13) SUBAPPALTO

Si richiamano tutte le norme di legge concernenti la disciplina del subappalto e in particolare, ma non esaustivamente, le seguenti:

DL 50/2016 - art. 105 Subappalto

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 – (Legge Biagi) - art. 29. Appalto (solidarietà retributiva appaltatore Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC fondazionemilano@pec.it
www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -

subappaltatore) richiamato anche dall'art. 105 comma 8D.Lgs. 50/2016 NCCP;

L. 13-9-1982 n. 646 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione - art.21 (reato di subappalto senza autorizzazione)

D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - art. 67 (divieto di autorizzazione a subcontratti)

a cui espressamente si rinvia.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che li concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato la parte dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, allegando alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti e dal Regolamento di attuazione sopracitati in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 83 D.L. 50/2016;
4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo art. 67 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Si applicherà, in particolare, la disciplina prevista dall'art. 105 NCCP D.Gs. 50/2016 trascritto in nota n° 4 e ogni altra disposizione di legge, a cui si rinvii.

- a. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
- b. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi ai lavori affidati in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
- c. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC fondazionemilano@pec.it
www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -

d. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori copia del piano di sicurezza.

e. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

f. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

g. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

h. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

i. L'appaltatore è obbligato in solido con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

j. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

k. È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, **copia delle fatture quietanzate** relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

In caso di subappalto l'affidatario resta responsabile, nei confronti di Fondazione Milano®, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della

Legge n. 646/82 ⁽⁵⁾).

Il subappalto dovrà essere autorizzato da Fondazione Milano® con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (criteri selezione art 83 del DL 50/2016 e cause ostative di cui all'art. 80 del DL 50 e di cui all'art.67 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 14) CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicataria fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DL 50

Art. 15) RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano® corretto compimento dell'opera oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano® e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di

(5) L. 13/09/1982, n. 646 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

21. Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (13).

L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della L. 31 maggio 1965, n. 575.

Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC fondazionemilano@pec.it
www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -

eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere Fondazione Milano® sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 16) PENALI:

In ogni caso di inadempimento o insufficiente livello di qualità dell'esecuzione delle prestazioni richieste alla prima parte del presente Capitolato da parte dell'impresa saranno applicate ai sensi dell'articolo 188 NCCP D.Lgs. 50/2016 le penali forfettarie secondo i parametri indicati nella Nota Esplicativa e nel CSA.

- Per ogni mancata indicazione dei dati di cui all'articolo 6 parte prima del CSA "obblighi e doveri dell'appaltatore": euro 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo comunicazione rispetto alla data di inizio lavori;
- Per mancata consegna del Duvri e POS, entro 5 giorni dalla data di inizio lavori: euro 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardata consegna. Restando ferma tale consegna come condizione necessaria per l'inizio dell'esecuzione dei lavori.
- Mancata comunicazione dei nominativi e dei relativi curriculum dei sostituti per sostituzione momentanea o definitiva del personale del cantiere € 50,00 per ogni sostituto e per ogni giorno di mancata indicazione fino ad un massimo di due giorni;
- Per ogni giorno oltre il terzo di ritardata presa in consegna dei lavori da parte dell'affidatario si applicheranno le penali di cui al Regolamento D.P.R. 207/2010 art. 145 comma 3 in misura pari al 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
- Non utilizzo del tesserino di riconoscimento per addetto € 100,00 per ogni violazione;
- Mancata reperibilità del responsabile del cantiere € 150,00 per ogni violazione;
- Mancata pulizia del cantiere, rimozione dei materiali di scarto e di lavorazione e di tutte le attrezzature utilizzate durante l'esecuzione dell'appalto € 200,00 al giorno;
- Per ogni mancata indicazione dei dati di cui all'articolo del CSA "obblighi e doveri dell'appaltatore": euro 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo comunicazione rispetto alla data di inizio lavori;

Art. 17) PERSONALE

Doveri del personale

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC fondazionemilano@pec.it
www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -

L'opera dovrà essere eseguita con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito sarà tenuto ad osservare:

- 1) I regolamenti in vigore nel cantiere
- 2) Le norme anti infortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere
- 3) Le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico
- 4) Un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 18) OBBLIGHI DEL CONTRAENTE - Condizioni per la manodopera

Retribuzione e CCNL

L'IMPRESA dà espressa garanzia di corrispondere al proprio personale la regolare **retribuzione** secondo le **leggi** e i **patti collettivi** e **individuali** applicabili nella sua azienda. L'impresa si obbliga altresì ad applicare per tutta la durata dell'appalto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai **Contratti Nazionali di Lavoro** e dagli **accordi locali integrativi** degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro eventuale scadenza, che intervenisse nel corso dell'appalto, e fino alla loro rinnovazione e/o sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Oneri previdenziali

L'aggiudicatario si obbliga altresì e dà espressa garanzia di assolvere puntualmente tutti gli oneri connessi, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti competenti, tenendo regolarmente le registrazioni dei libri matricola, infortuni, etc, effettuando regolarmente le denunce contributive e assicurative e i versamenti dei relativi contributi.

Il mancato versamento dei contributi e competenze dei lavoratori dell'impresa impiegati per l'esecuzione del servizio appaltato costituisce inadempienza contrattuale, oltre che violazione di leggi.

Ritenuta a garanzia

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal presente articolo la Fondazione appaltante comunica all'IMPRESA, ed eventualmente all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e procede ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto per i lavori in corso di esecuzione, ovvero sul

pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. La detrazione è computata anche in relazione ai pagamenti già eseguiti ed il relativo importo è garantito dai pagamenti non ancora eseguiti e dalla cauzione definitiva.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate o per le quali sia stata escussa la cauzione definitiva, sarà effettuato dopo che sarà stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante e non ha titolo per il risarcimento di danni.

L'inosservanza degli obblighi di legge o di contratto collettivo riguardanti il personale dipendente dell'IMPRESA o degli obblighi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro determina sempre l'immediata risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c.

Art. 19) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – DUVRI/POS

L'appaltatore dovrà garantire il rispetto di tutti gli obblighi delle norme vigenti, di legge o di contratto, nell'esecuzione delle prestazioni per Fondazione Milano®.

In particolare dovrà garantire il rispetto di tutte le norme dirette a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 ed ogni altra nella medesima materia), nonché il rispetto delle norme e procedure aziendali di Fondazione Milano® vigenti in materia.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto a sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), per cui la risoluzione si verifica di diritto quando FM parte interessata dichiara all'affidatario che intende valersi della clausola risolutiva.

A riguardo della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro l'IMPRESA, oltre agli adempimenti suoi propri, collaborerà con Fondazione Milano® per la adozione delle soluzioni richieste nei casi di interazione delle rispettive attività e fornirà inoltre il supporto tecnico operativo alle competenti funzioni dedicate a tali tematiche da Fondazione Milano®.

L'impresa si obbliga a fare osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme antinfortunistiche e le misure di protezione e prevenzione adottate nei luoghi di lavoro e a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione e la tutela della sicurezza fisica e della salute nei luoghi di lavoro in conformità alle norme vigenti e alle regole dell'arte, anche con riferimento ai regolamenti aziendali di Fondazione Milano® e a quant'altro previsto nei precedenti punti.

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, Fondazione Milano® redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI/POS, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.

Fondazione Milano®, allega al presente CSA (allegati Duvri), il proprio DUVRI per presa visione anticipata al fine da fornire – all'azienda candidata - tutti gli elementi tecnici necessari alla valutazione economica dell'appalto.

Sono pienamente a carico della Ditta tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative specifiche, evidenziando che, trattasi di lavori di restauro. Ad ogni modo sarà facoltà di Fondazione Milano®, laddove ne ravvisasse la necessità in relazione ad uno specifico ordine di lavoro in cui si potrebbero presentare situazioni di rischio particolare, nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90,91 e 92 del D.Lgs. 81/08.

Il **referente** presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è l'addetto e Coordinatore al Servizio di Prevenzione e Protezione **Sig. Vittorio Iacobone** v.iacobone@fondazionemilano.eu coadiuvato dal collega Giuseppe Filomeno mentre il coordinatore della sicurezza in cantiere è Arch. Giuseppe Filomeno g.filomeno@fondazionemilano.eu.

Inoltre, il prestatore di servizio, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

La stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive o a consulenti di propria fiducia e l'appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Art. 20) ASSICURAZIONE

RC

1. L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare e mantenere con società assicuratrici di primaria importanza, garanzie assicurative della propria responsabilità civile per tutta la durata del presente Contratto e a beneficio dei soggetti eventualmente danneggiati.

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC fondazionemilano@pec.it
www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -

2. La polizza dovrà assicurare la responsabilità civile dell'impresa, anche per fatto di suoi dipendenti o collaboratori o subappaltatori, verso la stazione appaltante, nonché verso altri soggetti terzi (RCT) e infine verso i dipendenti o collaboratori (RCO) .

RCT - RCO

3. Per quanto concerne la RCT per i danni a terzi, questa polizza deve coprire il rischio inerente la responsabilità civile derivante all'impresa nell'esercizio della propria attività, la quale possa provocare accidentalmente ed involontariamente danni a terzi a persone o cose dei quali l'impresa possa essere ritenuta responsabile con conseguente obbligo al risarcimento (Art. 2043 e segg. Cod.Civ.); dovranno essere inclusi tra i terzi anche i dipendenti non soggetti alla garanzia RCO; la stessa Fondazione Milano® e i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo; i frequentatori delle attività di Fondazione Milano® ; la proprietà dei locali in cui si svolgeranno i lavori; gli eventuali sub-appaltatori ed ogni altro che possa essere considerato terzo rispetto all'impresa.

4. Per quanto concerne la RCO sarà oggetto della garanzia la responsabilità civile dell'IMPRESA nei confronti dei propri dipendenti impiegati nella esecuzione dei lavori e soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, nonché per l'eventuale rivalsa INAIL e per l'eventuale azione esercitata dal dipendente o dai suoi aventi causa.

Estensione della copertura assicurativa

5. La polizza dovrà coprire tutti i **sinistri**, da qualsiasi causa determinati, connessi con l'esecuzione dell'appalto, comprese le attività operative di servizio e/o la custodia dovuta in ragione del servizio dei locali e/o arredi e/o apparecchiature e/o materiali:

A. che portino al danneggiamento o alla distruzione, ovvero al furto e/o comunque alla sottrazione e/o smarrimento e/o comunque all'impossibilità della riconsegna dei **beni** immobili e mobili esistenti della stazione appaltante o dei suoi dipendenti o di soggetti terzi;

B. che, in conseguenza dei danni alle cose, arrechino anche danno alle **attività** della stazione appaltante determinandone la temporanea sospensione; in tal caso il danno consisterà nei costi fissi delle attività sospese oltre ai costi degli indennizzi eventualmente dovuti agli utenti delle attività sospese;

C. che arrechino danni a **persone**.

Sono connessi con l'esecuzione dell'appalto i sinistri che trovino in qualsiasi modo occasione nelle attività dell'appalto o nella loro omissione o che dalle attività od omissioni siano resi in qualsiasi modo possibili; in questi casi ai soli fini della garanzia assicurativa la polizza dovrà prevedere che si presume la colpa dell'appaltatore salvo prova contraria.

Manleva

6. La polizza dovrà prevedere la manleva a favore della Fondazione da qualsiasi reclamo venisse avanzato da dipendenti o terzi danneggiati in conseguenza dell'esecuzione del contratto da parte dell'IMPRESA.

Massimali

7. Il massimale per l'assicurazione contro i danni alle cose e alle attività dovrà essere non inferiore a €. 1.500.000,00= (tre milioni / 00).

8. Il massimale per l'assicurazione contro i danni a persone dovrà essere non inferiore a €. 1.500.000,00= (tre milioni / 00).

9. Se pattuito un massimale unico per i due tipi di danni, questo dovrà essere non inferiore a €. 2.000.000,00= (seimilioni / 00).

Decorrenza e durata

10. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del servizio e cesserà alla data di termine del servizio.

Documentazione

11. **Copia della polizza, specifica**, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all' Ufficio Facility Management di Fondazione Milano® - , entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Appendice a eventuale Polizza generale

12. Qualora il prestatore di servizi abbia già stipulato una polizza assicurativa, a carattere generale per la sua impresa, che garantisca condizioni non inferiori a quelle di cui sopra, potrà evitare la stipula di una polizza specifica fornendo alla Fondazione copia della polizza esistente e producendo una dichiarazione della compagnia assicuratrice che attesti l' applicabilità e completa equivalenza delle condizioni sopra espresse, anche per lavoro svolto per conto di Fondazione Milano® .

Art. 21) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

In caso di fallimento dell'appaltatore il contratto si risolverà di diritto, anche in deroga all'art. 81, comma 1, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano® proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC fondazionemilano@pec.it
www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese:

- in caso di fallimento dell'impresa mandataria o
- nel caso morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore dell'impresa individuale mandataria

FONDAZIONE MILANO® – ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 22) VERIFICHE DEI LAVORI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I lavori rientrano nel limite di valore di cui all'art. 35 NCCP D.Lgs. 50/2016, quindi saranno verificati in corso d'opera mediante certificato di regolare esecuzione (art. 102 NCCP D.Lgs. 50/2016).

La stazione Appaltante riconoscerà più acconti in corso d'opera come da tabella di seguito indicata:

5% a seguito di stipula del contratto o emissione di ordinativo da parte di SCM

5% a seguito della presentazione di un SAL pari al 25% dei lavori

20% a seguito della presentazione di un SAL pari al 60% dei lavori

20% a seguito della presentazione di un SAL pari al 80% dei lavori

Il 50% a Saldo sarà corrisposto a seguito di certificato finale di regolare esecuzione.

A - FATTURAZIONE

1. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Scuole Civiche di Milano – Alzaia Naviglio Grande 20 – 20144 Milano partita iva 13212030152 codice fiscale 97269560153
2. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, il protocollo del contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione).
 - b. Numero CIG riferito al lotto di competenza (codice identificativo gara);

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC fondazionemilano@pec.it
www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -

- c. l'importo contrattuale espresso in Euro per il quale verrà data comunicazione in fase di aggiudica provvisoria, comprensiva di oneri della sicurezza.
 - d. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.).
 - e. ogni altra indicazione utile.
3. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
 4. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
 5. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alla sua quota di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato all'ordine della capogruppo in quanto mandataria con rappresentanza anche per l'incasso.
 6. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte di Scuole Civiche di Milano.
 7. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

B - PAGAMENTI

SAL

1. La fatturazione degli acconti dovrà avvenire a seguito dell'approvazione del SAL da parte del Direttore dei lavori e del Responsabile del procedimento.
2. Maturate le condizioni contrattuali e accertata la conformità delle prestazioni eseguite dall'affidatario, acquisisce d'ufficio **entro il termine di 45 giorni** la documentazione attestante la regolarità contributiva dell'affidatario, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e rilascia l'attestato di pagamento con il quale attesta la regolare esecuzione della prestazione, sottoscritto per accettazione dall'affidatario. Le ritenute pari allo 0,5% sulle singole fatture saranno svincolate in sede di liquidazione **finale[G1]**, previa verifica da parte dell'Amministrazione della conformità ed emissione del certificato finale di regolare esecuzione e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
3. Il termine di pagamento della prestazione è di **60 giorni solari fine mese da ricevimento fattura**

con data concomitante o successiva all'emissione dell'attestato di pagamento del Responsabile del Procedimento.

Saldo finale:

Ultimati i lavori, con emissione del relativo certificato di ultimazione (art. 309 del Regolamento D.P.R. 207/2010), il pagamento del saldo finale del contratto sarà effettuato non oltre **90 giorni solari fine mese da ricevimento fattura con data successiva all'emissione del certificato finale di regolare esecuzione e dell'attestato di pagamento** (art. 143 Regolamento D.P.R. 207/2010).

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo.

Art. 23) VIGILANZA E CONTROLLI

Fondazione Milano® ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione dell'opera, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo che riterrà più adeguate (art.221 Regolamento DPR 207/2010).

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'appaltatore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni entro otto giorni dalla segnalazione.

Eventuali gravi inadempimenti, anche di temporaneo decadimento della qualità del servizio, comportanti una mancata o insoddisfacente prestazione, daranno a Fondazione Milano® la facoltà di risolvere o rescindere il Contratto in tutto, o anche limitatamente al tipo di servizio e/o alla località per i quali i suddetti inadempimenti si saranno verificati.

Costituisce in ogni caso grave inadempimento da parte dell'impresa il fatto di emettere autocertificazioni, che, a seguito di audit di Fondazione Milano®, si rivelino non conformi alla situazione reale.

Le altre ipotesi di inadempimento saranno regolate secondo le norme del codice civile o delle specifiche previsioni del presente Contratto: in ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per inadempimento le parti sono comunque responsabilizzate a collaborare per definire un piano di cessazione gestibile in modo da evitare che si verifichino ostacoli o intralci alla continuità delle attività istituzionali di Fondazione Milano®.

Si applicheranno in ogni caso le penali stabilite in altra apposita clausola

Art. 24) ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano®.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Fondazione Milano® potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 25) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA:

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
 - subappalto non autorizzato;
 - nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - nel caso previsto dall'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 (ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo);
 - e comunque in generale per inadempimento, o irregolarità o ritardo gravi dell'affidatario.
- L'appaltatore si considera sempre gravemente inadempiente quando siano state cumulate penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

Fondazione Milano® potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi stabiliti dall'art. 108 NCCP D.Lgs. 50/2016

In ogni caso è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano® di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il Responsabile della Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, Fondazione Milano® dispone la risoluzione del contratto di appalto.

In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di Fondazione Milano®, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC fondazionemilano@pec.it
www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -

- l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per Fondazione Milano® per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata e tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario;
- gli eventuali maggiori oneri sopportati da Fondazione Milano® a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all'Amministrazione stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

Art. 26) RECESSO

Fondazione Milano® si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c. e secondo quanto disciplinato dall'art 109 NCCP D.Lgs. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 27) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 28) RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Art. 29) STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE-

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il contratto sarà stipulato - previo controllo e approvazione dei competenti Organi della

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC fondazionemilano@pec.it
www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -

Fondazione - in modalità elettronica, con firma digitale nel formato p7m e marca temporale per la data certa, e nel più breve tempo nei termini prescritti dall'art. 32 NCCP D.Lgs. 50/2016. La veridicità del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m) potrà essere sempre verificata in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale - art. 23 comma 2.

Il contratto così stipulato, ove non sia stato già preventivamente approvato, è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie di FM quale stazione appaltante.

L'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata (art. 32 NCCP).

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Il presente CSA non potrà essere modificato o integrato da patti concomitanti o successivi, inclusi eventuali accordi di rinnovo, se non in forma scritta a condizione di validità.

Ogni accordo verbale e/o comportamento di fatto, sempre che sia adeguatamente comprovato, potrà essere oggetto di valutazione per gli effetti eventualmente da esso direttamente derivanti nei limiti di leggi e regolamenti, ma non potrà derogare, modificare, integrare o in qualsiasi altro modo interferire con le obbligazioni e/o diritti nascenti dal Contratto.

Art. 30) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Le Parti terranno riservate tutte le informazioni concernenti le rispettive attività di cui sono venute o potranno venire a conoscenza in occasione della definizione ed esecuzione del Contratto.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore di servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.